



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
Direzione Generale per la Motorizzazione DIV. 3

Prot. n. 15892 del 02/07/2018

Ai Direttori delle DGT - LORO SEDI

Ai C.S.R.P.A.D. di Roma - SEDE

Ai C.P.A. - LORO SEDI

Agli Uffici Provinciali del D.T.T. - LORO SEDI

All'ANIMA

Via Scarsellini, 13 - 20161 MILANO

All'ASCOMAC

Via Isonzo, 34 - 00198 ROMA

Alla CONFAI

Via dei Redentoristi, 9 - 00186 ROMA

Alla CUNA

C.so G. Ferraris, 61 - 10128 TORINO

Alla FEDERUNACOMA

Via Venafro, 5 - 00159 ROMA

All'UNIMA

Via Nomentana, 303 - 00162 ROMA

All'UNACEA

Via Brenta, 13 - 00198 ROMA

OGGETTO: Omologazione comunitaria dei veicoli agricoli - Reg.UE 167/2013 (“Mother Regulation”) - Chiarimenti e precisazioni:

Parte A) Regolamento (UE) 2015/208 che integra il Reg.(UE) 167/2013 per i requisiti di sicurezza funzionale. Modifica ed integrazione della circolare prot. 11652 del 15.05.2015.

Parte B) Circolare prot. 8339 del 10.04.2017 – Precisazioni.

Parte C) Dispositivi meccanici di accoppiamento per il traino.

La presente circolare, suddivisa in tre parti come meglio esplicitato in oggetto, si rende necessaria al fine di chiarire alcuni aspetti del procedimento di omologazione/trasposizione basato sull'applicazione del Regolamento (UE) 167/2013.

Parte A

Con la circolare prot. 11652 del 15.05.2015 sono state fornite istruzioni in merito all'applicazione della direttiva 2013/8/UE (successivamente sostituita dal Regolamento UE/2015/208) per la parte concernente i collegamenti meccanici tra trattori e veicoli rimorchiati.

La circolare anzidetta tratta, nel paragrafo 6, dei telai porta gancio, cioè le strutture che assicurano il collegamento del gancio al corpo del trattore, spesso dotate di guide scorrevoli, che consentono al gancio di assumere altezze da terra diverse in funzione del rimorchio agricolo da trainare. In particolare la circolare suddetta richiede che l'omologazione del gancio venga aggiornata per inserire nuovi telai porta gancio.

I costruttori di collegamenti meccanici e le Associazioni di categoria del settore hanno richiesto l'introduzione di procedure semplificative che consentano di abbinare ganci e telai porta gancio senza la necessità di procedere ad aggiornamenti dei fascicoli di omologazione dei dispositivi.

Valutata la richiesta e ritenutala meritevole di accoglimento anche al fine di non appesantire l'iter di omologazione dei dispositivi medesimi, il paragrafo 6 della Circolare prot. n. 11652 del 15.05.2015 viene qui appresso riproposto come modificato (in corsivo grassetto le nuove parti):

“ 6) Telai porta gancio

Un richiamo particolare risulta necessario per i telai porta gancio, vale a dire quelle strutture cioè che assicurano il collegamento del gancio al corpo del trattore, spesso dotate anche di guide scorrevoli, che consentono al gancio di assumere altezze da terra diverse in funzione del rimorchio agricolo da trainare.

Sia la norma comunitaria che la norma CUNA non consentono l'omologazione, quale entità tecnica, del solo telaio che, pertanto, deve far parte di una struttura completa (telaio + gancio).

La direttiva 2009/144/CE (allegato IV) ed il regolamento UE 2015/208 (allegato XXXIV) non specificando nessuna prescrizione sulla marcatura, confermano che anche il telaio deve essere sottoposto a prova (Appendice 3).

Ciò premesso, tenuto conto che uno stesso telaio può essere utilizzato come supporto per diversi tipi di ganci, al fine di consentire il corretto accoppiamento con l'occhione del rimorchio trainato si riporta quanto segue.

Nel caso di ganci omologati secondo norma CUNA, i telai in alternativa riportano la massima categoria del gancio ammissibile. Nel caso di gancio CE, i telai riportano l'indicazione dei carichi ammissibili (in funzione del tipo di prova statica o dinamica) ed il numero di omologazione del gancio con cui il telaio è stato sottoposto a prova.

Per telai già presenti in altre omologazioni, sarebbe necessario riportare tante targhette quante sono le omologazioni dei vari ganci a riferimento, di fatto poco praticabile per l'impossibilità di applicare sul medesimo dispositivo un elevato numero di targhette diverse.

Pertanto nel caso in cui il costruttore richieda di poter individuare diversi telai di collegamento al corpo macchina si dovranno, in fase di omologazione, indicare tutti i telai richiesti in alternativa in una tabella di abbinamento con il relativo gancio. Potranno quindi riscontrarsi casi in cui risulti l'abbinamento di un gancio ad un telaio contrassegnato da un diverso numero di omologazione.

Il telaio, quindi, pur riportando gli estremi di omologazione di uno specifico gancio omologato, non avrà vita autonoma ma sarà legato ad un altro gancio solo tramite la tabella di abbinamento riportata nell'omologazione di quest'ultimo.

In alternativa alla consultazione della tabella di abbinamento, la compatibilità fra gancio e telaio porta gancio può anche essere verificata, in sede di omologazione della trattrice agricola da parte del CPA, ovvero in sede di aggiornamento della carta di circolazione da parte dell'UMC per l'installazione di eventuale gancio/telaio porta gancio non previsto all'atto dell'omologazione, mediante la verifica che entrambi i dispositivi (gancio e telaio porta gancio) risultino compatibili sia dal punto di vista dimensionale che geometrico, sia per i carichi cui sono destinati. La verifica sarà condotta con l'ausilio, ove necessario, degli atti di omologazione sia del gancio in esame sia del gancio abbinato con il telaio porta gancio che si intende utilizzare.

In tale ipotesi pertanto non è necessario che il costruttore del gancio richieda l'aggiornamento del fascicolo di omologazione.

Qualora tale compatibilità non possa essere accertata per via documentale come sopra indicato, si consente – in via transitoria ed in attesa dell'entrata in vigore del nuovo Regolamento UNECE in fase di emanazione, che consentirà l'omologazione dei telai porta gancio quali entità tecniche indipendenti - che i costruttori di dispositivi meccanici di accoppiamento, già titolari di omologazioni, possano richiedere ad un Centro Prova Autoveicoli il riconoscimento, mediante le prove previste al punto 2.4 dell'Allegato XXXIV del RUE/2015/208, dell'idoneità del solo telaio di loro costruzione, con l'indicazione dei ganci compatibili.

Il verbale di prova del CPA, da rilasciare al costruttore a seguito di esito favorevole delle prove e dietro corresponsione della tariffa 6 di cui alla tabella allegata alla legge 870/86, costituirà l'attestazione di idoneità del telaio ai fini della verifica di compatibilità in sede di omologazione della trattrice agricola. “

Parte B

Con la circolare prot. 8339 del 10/04/2017, nel fornire precisazioni in merito al paragrafo 1.3 c) della circolare n. 29058, è stato indicato quanto segue:

“Paragrafo 1.3 c): la possibilità, in sede di trasposizione, di attrezzaggio con ganci del tipo a perno fisso, vuoi omologati CE/UE vuoi omologati DGM, è ammissibile sia nel caso previsto dalla circolare e cioè se la trattrice non è equipaggiata fin dall'origine con tali ganci, sia anche se la trattrice è già provvista di ganci a perno fisso. Tale possibilità è valida esclusivamente per trattrici agricole con velocità di progetto ≤ 40 km/h.”

L'ultima frase limitando in modo generico tale possibilità, ha generato alcune perplessità; mentre tale limitazione di velocità è da riferirsi solo ai dispositivi di attacco meccanico (ganci di traino a perno fisso) omologati CE/UE/DGM con prove statiche, utilizzabili quindi solo se la trattrice ha velocità inferiore a 40 km/h.

Per evitare interpretazioni errate, il paragrafo in questione viene così riformulato (in corsivo grassetto le nuove parti):

“Paragrafo 1.3 c): la possibilità, in sede di trasposizione, di attrezzaggio con ganci del tipo a perno fisso, vuoi omologati CE/UE vuoi omologati DGM, è

ammissibile sia nel caso previsto dalla circolare e cioè se la trattrice non è equipaggiata fin dall'origine con tali ganci, sia anche se la trattrice è già provvista di ganci a perno fisso. Se i ganci di traino da inserire in sede di trasposizione sono omologati DGM ovvero omologati CE/UE con marcatura di riferimento a prove statiche, la possibilità in questione è limitata alle trattrici agricole con velocità di progetto ≤ 40 km/h".

Parte C

La normativa sui dispositivi meccanici di accoppiamento dei veicoli rimorchiati è una novità nell'ambito dell'omologazione comunitaria ed è stata introdotta dal Reg.UE/2015/208 come emendato dal Reg.UE/2016/1788; i riferimenti dimensionali vanno ricercati nelle norme ISO indicate, tipologia per tipologia, nella tabella 2 dell'Appendice I riportata in allegato ai Regolamenti.

Anche per i comuni occhioni può essere fornita analoga corrispondenza "forma/dimensioni" fra categorie ISO (ISO 5692-3:2011 che è quella degli occhioni) e CUNA NC 438-06, come del resto già indicato al paragrafo 4) della circolare prot. 11652 del 15.05.2015:

- La categoria ISO denominata con la lettera "W" corrisponde alla "E1" della Tabella CUNA NC 438-06;
- La categoria ISO denominata con la lettera "X" corrisponde alle categorie "E", "E2" ed "E3" della Tabella CUNA NC 438-06;
- La categoria ISO denominata con la lettera "Y" corrisponde alla categoria "F2" della Tabella CUNA NC 438-06;
- La categoria ISO denominata con la lettera "Z" corrisponde alle categorie "F1" e "F3" della Tabella CUNA NC 438-06

E' opportuno rammentare che per le due tipologie di occhioni della CUNA NC 438-06, quello a cavità "cilindrica" è accoppiabile solo con il gancio a perno o con la barra di traino, quello a cavità "torica" è accoppiabile anche ai ganci fissi tipo uncino. Per quanto riguarda invece le caratteristiche di resistenza dei dispositivi e le modalità di prova, si possono svolgere per gli occhioni le medesime considerazioni del paragrafo 3) della più volte citata circolare prot. 11652: le modalità di prova (considerando ovviamente solo la prova statica di cui all'Appendice 3 dell'Allegato

XXXIV) della norma europea e della norma CUNA sono sostanzialmente equivalenti con valori in genere più restrittivi per le prove CUNA.

Risulta pertanto possibile estendere anche agli occhioni omologati secondo le norme CUNA le possibilità concesse per i ganci e cioè la richiesta di omologazione europea per via "amministrativa" di una omologazione nazionale, come indicato al paragrafo 3) della circolare prot. 11652.

Per quanto riguarda gli occhioni, trattandosi di elementi costituenti il veicolo rimorchiato, risulta possibile, anche dopo il 1.1.2016, il rilascio di omologazioni nazionali secondo la norma CUNA NC 438-06 in quanto, come è noto, per i veicoli delle categorie "R" e "S" l'omologazione globale è facoltativa e i costruttori di tali veicoli possono continuare ad avanzare istanze di omologazione secondo le norme nazionali. I costruttori dei dispositivi sono liberi di scegliere la norma in base alla quale omologare il dispositivo; inoltre gli stessi costruttori, al fine di impedire collegamenti errati, possono apporre sui dispositivi sia la marcatura comunitaria che quella prevista dalla norma CUNA.

AS

 IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Ing. Sergio DONDOLINI)